

Civile Sent. Sez. 2 Num. 1605 Anno 2021
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 26/01/2021

SENTENZA

sul ricorso 15404-2018 proposto da:

_____ IN LIQUIDATION, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, _____ presso lo studio
dell'avvocato _____ rappresentata e difesa
dall'avvocato _____ giusta procura in calce
al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

_____ N AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

020

253

Corte di Cassazione - Copia per ufficio

del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata
in ROMA, presso lo studio dell'avvocato
che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1782/2018 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato comparso con delega
scritta dell'avvocato difensore della
ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti
depositati;

udito l'Avvocato comparso con
delega scritta dell'avvocato difensore
della resistente, che ha chiesto di riportarsi al
controricorso;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IFATTI DI CAUSA

Per quel che ancora qui rileva i fatti salienti di causa possono riassumersi come segue.

La s.p.a. _____ in amministrazione straordinaria, avendo in più riprese fornito dei rulli di carta decorativa alla società _____

_____ di diritto tedesco, per le quali forniture assumeva essere rimasta creditrice per un ammontare complessivo di oltre 840.000 euro, citò l'acquirente in giudizio.

Il Tribunale di Frosinone condannò la convenuta, la quale, costituitasi, aveva resistito alla domanda avversa, deducendo la presenza di vizi e chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento del danno, a pagare quanto ritenuto di ragione. Va soggiunto che il giudizio di primo grado, dopo essere stato interrotto a seguito della fusione per incorporazione della convenuta nella _____ in liquidazione, era stato regolarmente riassunto dalle parti.

La Corte d'appello di Roma, alla quale si era rivolta la _____ in liquidazione, rigettò l'impugnazione.

Ricorre l'appellante svolgendo nove motivi di censura.

La controparte resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la _____ deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 1460 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e 56 l. fall., nonché ^{omessa motivazione} omessa motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

In sintesi la ricorrente assume che la sentenza d'appello non aveva correttamente individuato il tema della decisione (risoluzione del contratto invece che eccezione d'inadempimento) e se ciò avesse colto avrebbe dovuto concludere per l'ammissibilità di una tale eccezione in un giudizio di cognizione ordinaria, non essendo la materia soggetta alla procedura di accertamento del passivo concorsuale. Ciò anche tenuto conto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della compensabilità del controcredito, stante che solo l'eventuale eccedenza avrebbe dovuto soggiacere alla regola dell'insinuazione fallimentare.

Poiché l'eccezione d'inadempimento non era stata neppure esaminata dalla Corte di Roma la sentenza gravata aveva violato l'art. 112 cod. proc. civ.

1.1. La doglianza non supera il vaglio d'ammissibilità.

La Corte d'appello (pag. 12, non numerata) disattese le eccezioni della convenuta-appellante perché tardive, in quanto formulate <<*ben oltre i termini concessi per la precisazione delle domande ed eccezioni di cui all'art. 183, 5° comma c.p.c.*>>.

La superiore "ratio decidendi" non risulta essere stata aggredita con il motivo in esame, che, pertanto, deve qualificarsi inammissibile, poiché non coglie nel segno.

2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della mancata applicazione e, comunque, della violazione della Convenzione di Vienna dell'11/4/1980, ratificata con la l. n. 765/1985 ed entrata in vigore l'1/1/1988, nonché di <<*erronea ed insufficiente motivazione*>>.

Precisa che, data la diversa nazionalità della società venditrice (italiana) e di quella acquirente (tedesca), avrebbe dovuto trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 38 e 39 della predetta Convenzione, di talché i termini di decadenza e di prescrizione non erano quelli indicati nella sentenza d'appello (otto giorni e un anno ex art. 1490 cod. civ.), valendo il criterio del "tempo ragionevole" al fine di valutare la tempestività della denuncia dei vizi, con la specificazione di un termine massimo di decadenza di due anni, secondo le prescrizioni dello strumento internazionale. Indicazione normativa che, invece, la Corte territoriale aveva obliterato, disapplicando immotivatamente la disciplina convenzionale.

La regola convenzionale, invece, s'impondeva poiché <<*La preferenza dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni*

Unite, rispetto alle norme di diritto internazionale privato, si fonda essenzialmente su un giudizio di prevalenza del diritto materiale uniforme rispetto alle norme di diritto internazionale privato>>, siccome chiarito in sede di legittimità dalla sentenza di questa Corte n. 1867/2018. Né poteva sorgere dubbio sul fatto che il rapporto dedotto, alla luce degli artt. 30 e 53 della Convenzione, fosse un contratto di compravendita.

2.1. La censura è fondata.

Il Tribunale aveva riconosciuto che la materia era regolata dalle evocate norme della Convenzione di Vienna, tuttavia giungendo alla conclusione che era trascorso il "termine ragionevole" per la denuncia dei vizi.

Con specifico motivo d'appello, riassunto puntualmente dalla Corte di Roma, l'appellante aveva dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 39 della Convenzione in discorso *<<dato che le denunce sono state effettuate entro il "termine ragionevole">>*.

La Corte d'appello, disattendendo implicitamente la censura, ha regolato l'eccezione riguardante i vizi alla stregua dell'art. 1490 cod. civ., che condiziona la tempestività agli otto giorni dalla scoperta e all'anno dalla consegna, senza spiegare in alcun modo la ragione di una tale opzione interpretativa.

Sul punto deve, pertanto, constatarsi l'omissione di precipua e intellegibile motivazione.

Pur vero che la doglianza disciplinata dal vigente art. 360, cod. proc. civ., ed in particolare, sub n. 5), nella configurazione imposta dall'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (che trova applicazione alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto), prevede la ricorribilità per il solo caso di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le



parti», resta, tuttavia, denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), delle quali ipotesi, qui, ricorre, come si è anticipato, quella della mancanza assoluta di giustificazione motivazionale.

3. In relazione all'accolto secondo motivo, quelli dal terzo al nono restano assorbiti.

In estrema sintesi, con i predetti motivi la ricorrente, rispettivamente, deduce: 3) ancora una volta l'omessa applicazione della Convenzione di Vienna; 4) l'omesso esame concernente il fatto decisivo dell'esame della tardività dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1495 e 2909 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, avuto riguardo al prospettato giudicato interno formatosi in ordine all'accertamento di primo grado della tempestiva denuncia dei vizi di alcune partite di merce; 6) la violazione dell'art. 1988 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e insufficiente ed erronea motivazione, a riguardo dell'interpretazione dell'intercorso carteggio; 7) violazione e falsa applicazione del regolamento comunitario 1206/2001 del 28/5/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie dei singoli Stati dell'Unione, a riguardo della prova testimoniale che avrebbe dovuto essere assunta in



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Germania; 8) violazione dell'art. 111 Costituzione e motivazione omessa, per essere stata disattesa la richiesta di nomina di CTU; 9) violazione dell'art. 210 cod. proc. civ., per avere il giudice dichiarato inammissibile la richiesta d'esibizione documentale, nonché motivazione erronea o contraddittoria, ^{il preletto non è} restano assorbiti. *lesif*

All'evidenza i motivi sopra sunteggiati subiscono l'effetto dell'assorbimento cd. proprio, stante che l'accoglimento del secondo motivo ne rimanda il vaglio al merito.

4. Ciò posto la sentenza deve essere cassata con rinvio in relazione all'accolto motivo e il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'appello di Roma, altra Sezione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2020 nella camera di consiglio della Seconda Sezione.